

2.730.660,28. In particolare, tale articolo, al comma 1, prevede un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari ad euro 100 milioni, per l'anno 2023. Tale stanziamento, previsto per il 2023, può essere utilizzato, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, al fine di consentire il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 50/2022, per le istanze pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Con l'**articolo 21** si dispone la possibilità di utilizzare le risorse del fondo di rotazione - istituito presso il MLPS dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio al fine di favorire l'accesso ai Fondi europei - per coprire eventuali spese relative a progetti a valere sui fondi europei che, pur essendo ritenute conformi dalle Autorità competenti secondo i regolamenti comunitari, vengano dichiarate inammissibili dagli organi di controllo (Autorità di Audit, Servizi di Audit della Commissione Europea, Corte dei Conti europea, ecc.) comportando la "decertificazione" di dette somme o l'impossibilità di chiederne il rimborso. La norma non incide espressamente su eventuali responsabilità individuali a vario titolo derivanti dalla gestione dei fondi europei e nazionali, in quanto la funzione è esclusivamente quella di consentire di coprire spese che, sebbene non ritenute conformi alle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa sui fondi SIE dagli organi di controllo, siano comunque, sotto il profilo procedurale e sostanziale, rispettose della normativa nazionale. Le risorse in parola, inoltre, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, a valere sulle risorse dei programmi operativi complementari, possono essere altresì utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione.

L'**articolo 22**, al comma 1, prevede che, con effetto dal 1° giugno 2023, la maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale (AUU), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, sia riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore, ove l'altro risulti deceduto al momento della presentazione della domanda. Tale maggiorazione spetta per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento e comunque nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. Attualmente la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8, è riconosciuta per ciascun figlio minorenni presente in nuclei in cui entrambi i genitori sono in vita e percettori di reddito da lavoro, in misura pari a 32,4 euro mensili nel 2023, per un ISEE pari o inferiore a 16.215 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 43.240 euro (o in mancanza di ISEE).

I commi 2 e 3 recano la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 e la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 23** incide sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. La finalità della proposta è quella di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La questione è stata di recente portata all'attenzione della Corte Costituzionale da parte del giudice del lavoro di Verbania che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha modificato l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito



dalla legge 638 del 1983, nella parte in cui punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

In particolare, al comma 1, si modifica l'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1983, n. 638, in base al quale - se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività *in bonam partem* (articolo 2, comma 2, c.p.).

Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (*iura novit curia*), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall'Istituto.

Nell'ipotesi di avvenuto pagamento, nella misura ridotta e con le modalità contemplate dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, antecedentemente all'entrata in vigore della norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.

Inoltre, al comma 2, si prevede che l'accertamento della violazione possa essere notificato al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale "*Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento*").

**L'articolo 24** incide sulla disciplina del contratto di lavoro a termine. Il decreto "dignità" (decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. 96 del 2018), in tema di contratto a tempo determinato, ha previsto, per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe e i rinnovi, l'apposizione di causali stringenti, quali la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto all'organizzazione produttiva.

La scelta ha creato difficoltà applicative per una forma contrattuale che può consentire di soddisfare quelle esigenze di oggettiva incertezza prospettica nell'organizzazione produttiva, soprattutto in periodi di transizione. La recente esperienza emergenziale ha evidenziato che gli interventi normativi che si sono posti come obiettivo la promozione della ripartenza dell'economia hanno avuto in comune, nell'approccio al contratto a tempo determinato, un progressivo allentamento delle rigidità delle causali, fino alla possibilità della loro omissione, proprio per venire incontro ad esigenze occupazionali, giocoforza temporanee, alla luce delle incertezze fisiologiche del mercato del lavoro.

L'intervento unisce alle esigenze di tutela e garanzia, richieste anche dall'Unione europea, un fisiologico margine di discrezionalità operativa per fare fronte alle predette esigenze di flessibilità.

La disciplina proposta è orientata al ragionevole contenimento dell'utilizzo del contratto a termine, consentendo il controllo della sua applicazione e diffusione, nonché assecondando la preoccupazione di evitarne una diffusione indiscriminata ed è, allo stesso tempo, compatibile con la normativa europea in materia, considerato che la direttiva 1999/70/CE, alla cui stringente interpretazione è ascritto il tenore delle causali del decreto dignità, nel perseguire la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, richiede, in via

